Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 143

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

Firenze, Mercoledì 26 Maggio

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	85
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

Domani, 27, solennità del* Corpus Domini, *non si pubblica la Gazzetta.

PARTE UFFICIALE

Il N. 5045 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Confederazione della Germania del Nord, firmata a Berlino il 21 dicembre 1868, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 22 aprile di quest'anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 2 maggio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. Menabrea

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione consolare essendo stata conchiusa tra l'Italia e la Confederazione della Germania del Nord, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Berlino addì ventuno dicembre dell'anno mille ottocento sessantotto;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia, da una parte, e Sua Maestà il Re di Prussia, in nome della Confederazione della Germania del Nord, d'altra parte,

All'oggetto di rendere vieppiù estese e vantaggiose le relazioni commerciali e di navigazione esistenti tra i due paesi, avendo concordemente riconosciuto essere utile di fissare sovra basi più larghe e determinate i diritti, privilegi, immunità e gli obblighi dei loro rispettivi agenti consolari, hanno deciso di conchiudere una Convenzione consolare.

A questo fine hanno nominato a loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il signor conte Edoardo di Launay, Suo Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re di Prussia e presso la Confederazione della Germania del Nord;

e Sua Maestà il Re di Prussia:

Il signor Bernardo König, Suo Consigliere intimo di legazione; i quali, dopo avere presentato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, convennero negli articoli seguenti:

Art. 1. Ciascuna delle alte parti contraenti avrà facoltà di stabilire consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari nei porti, città e luoghi del territorio dell'altra parte. Esse si riserbano tuttavia il diritto di designare quelle località che si giudicasse conveniente di eccettuare, purchè questa riserva sia egualmente applicata a tutte le altre potenze.

Art. 2. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti dietro presentazione delle loro patenti, secondo le regole e formalità stabilite nei paesi rispettivi.

L'*exequatur*, richiesto pel libero esercizio delle loro funzioni, verrà loro spedito senza spesa, e, sulla presentazione del detto *exequatur*, l'autorità superiore del luogo di loro residenza prenderà immediatamente le disposizioni necessarie perchè possano compiere i doveri della loro carica, e perchè sieno ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunità, onori e privilegi che vi sono annessi.

Art. 3. I consoli inviati (*consules missi*) saranno esenti dall'alloggio e dalle contribuzioni militari, dalle contribuzioni dirette, personali, mobiliari o sontuarie imposte dallo Stato o dai comuni, a meno che posseggano beni immobili, facciano il commercio od esercitino qualche industria, nei quali casi saranno sottoposti alle medesime tasse, carichi ed imposte dei nazionali.

Essi godranno inoltre dell'immunità personale, salvo per fatti ed atti che la legislazione penale del paese qualifichi di crimine.

Art. 4. Se i consoli saranno negozianti, l'arresto personale non potrà loro applicarsi, se non per i soli fatti di commercio, e non per cause civili.

Art. 5. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno collocare sopra la porta esterna del consolato lo stemma della loro nazione, con questa iscrizione:

Consolato o *Viceconsolato* o *Agenzia consolare d'Italia*;

Consolato o *Viceconsolato* o *Agenzia consolare della Confederazione della Germania del Nord.*

Potranno pure inalberare la bandiera del loro paese nella casa consolare nei giorni di solennità pubbliche o nelle altre occasioni di uso, a meno che non risiedano nella capitale ove si trova l'ambasciata, o legazione del loro sovrano.

Avranno parimente facoltà di spiegare la bandiera nazionale rispettiva sul battello che li conduca pel porto a disimpegnare funzioni della loro carica.

Art. 6. Gli archivi consolari saranno in tutti i tempi inviolabili, e le autorità territoriali non potranno sotto alcun pretesto visitare, o sequestrare le carte che ne fanno parte. Queste carte dovranno sempre essere completamente separate dai libri e carte risguardanti il commercio e l'industria che possano esercitare i funzionari consolari rispettivi.

Art. 7. Nei casi d'impedimento, assenza o morte dei consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari, gli addetti consolari, cancellieri e segretari, che fossero già stati presentati come tali alle autorità rispettive, saranno ammessi di pieno diritto, secondo il loro ordine gerarchico, ad esercitare interinalmente le funzioni consolari, senza che possa opporsi loro alcun impedimento dalle autorità locali.

Queste dovranno per contro dar loro assistenza e protezione, e assicurar loro, durante la loro gestione interinale, il godimento di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi reciprocamente stipulati nella presente Convenzione a favore dei funzionari consolari.

Art. 8. I consoli generali e consoli potranno nominare viceconsoli o agenti consolari nelle città, porti e luoghi dei loro distretti consolari rispettivi, salva sempre l'approvazione del Governo territoriale.

Questi agenti potranno essere scelti indistintamente fra i cittadini dei due paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti di una patente rilasciata dal console che li avrà nominati, e sotto gli ordini del quale dovranno esercitare le loro funzioni.

Essi godranno dei medesimi privilegi ed immunità stipulate nella presente Convenzione. Tuttavia i viceconsoli e gli agenti consolari nominati dai consoli generali o dai consoli, non saranno ammessi al benefizio delle esenzioni ed immunità sancite dall'articolo 3.

Art. 9. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno nell'esercizio delle funzioni loro affidate indirizzarsi alle autorità del loro distretto per reclamare contro qualunque infrazione dei trattati o convenzioni esistenti fra i due paesi, o contro qualsiasi abuso di cui potessero lagnarsi i loro connazionali.

Se le loro rimostranze non fossero accolte dalle autorità del distretto, potranno ricorrere, in mancanza di agente diplomatico del loro paese, al Governo dello Stato in cui risiedono.

Art. 10. I consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari dei due paesi, o loro cancellieri, potranno, in quanto la legislazione del loro paese loro ne dia la facoltà:

1° Ricevere nelle loro cancellerie, al domicilio delle parti e a bordo delle navi di loro nazione, le dichiarazioni che abbiano a prestare i capitani, equipaggi e passeggieri, negozianti e qualunque altro suddito del loro paese;

2° Ricevere come notari le disposizioni testamentarie dei loro nazionali, ed ogni altro atto unilaterale, come pure ogni atto convenzionale, occorso fra uno o più dei loro connazionali ed altre persone del paese in cui risiedano, nonchè ogni atto convenzionale d'interesse esclusivo nei nazionali di questo ultimo paese, purchè, ben inteso, tali atti si riferiscano a beni situati sul territorio della nazione a cui appartiene il console o il funzionario consolare davanti al quale si effettua la conclusione di tali atti.

Le copie o estratti di essi atti, debitamente legalizzati da detti funzionari e segnati col bollo d'ufizio del consolato generale, consolato, viceconsolato od agenzia consolare, faranno fede tanto in giudizio che fuori, così in Italia che nella Germania del Nord, al medesimo titolo che gli originali, ed avranno la medesima forza e valore che se fossero rogati da notari od altri pubblici ufficiali dell'uno o dell'altro paese, purchè questi atti siano distesi nella forma richiesta dalle leggi dello Stato a cui appartengono i consoli, viceconsoli od agenti consolari, e sieno poi stati sottoposti al bollo, registrazione ed a tutte le altre formalità che si usano nel paese in cui l'atto deve eseguirsi.

Quando si dubiti dell'autenticità di un documento pubblico registrato nella cancelleria di uno dei consolati rispettivi, non se ne potrà rifiutare il confronto con l'atto originale alla persona interessata che ne facesse domanda, e che potrà assistere alla collazione, ove ciò stimi conveniente.

Art. 11. In caso di decesso di qualche suddito di una delle parti contraenti nel territorio dell'altra, le autorità locali dovranno avvisare immediatamente il console generale, console, viceconsole o agente consolare, nel cui distretto sia occorso il decesso.

Essi dovranno da parte loro dare lo stesso avviso alle autorità locali, ove pei primi ne fossero informati.

Quando un italiano nella Germania del Nord, o un tedesco in Italia, fosse morto senza far testamento, nè designare esecutore testamentario, o se gli eredi legittimi o testamentari fossero minorenni, incapaci od assenti, o se gli esecutori testamentari nominati non si trovassero nel luogo ove si apre la successione, i consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari della nazione del defunto avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni:

1° Apporre i sigilli, o d'ufficio o sulla domanda delle parti interessate, sovra tutti i beni mobili e carte del defunto, avvertendo di questa operazione l'autorità locale competente, che nel caso in cui le leggi del paese glielo prescrivano, potrà assistere ed apporre anche i proprii sigilli.

Questi sigilli, come pure quelli dell'agente consolare, non dovranno togliersi senza il concorso dell'autorità locale.

Nondimeno, se, dopo un avviso diretto dal console all'autorità locale per invitarla ad assistere alla levata dei doppi sigilli, questa non comparisse dentro un termine di 48 ore dal ricevimento dell'avviso, il detto agente potrà procedere da solo a tale operazione.

2° Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto in presenza dell'autorità locale, se, in seguito all'avviso di cui sopra, questa stima di dovervi assistere.

L'autorità locale apporrà la sua firma ai processi verbali redatti in sua presenza, senza che pel suo intervento d'ufficio nei medesimi possa esigere diritti di alcuna specie.

3° Provvedere alla vendita all'asta pubblica di tutti gli effetti mobili della successione che potranno deteriorarsi, e di quelli che sieno di difficile conservazione, come pure dei raccolti od effetti, per la di cui alienazione si presentino circostanze favorevoli.

4° Deporre in luogo sicuro gli effetti e valori compresi nell'inventario, l'ammontare dei crediti che si riscuoteranno, ed i prodotti delle rendite che si percepiranno.

Se in seguito della convocazione menzionata nel paragrafo seguente si presentassero sudditi del paese, o di una terza potenza, come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria, l'autorità locale disporrà per il deposito dei valori ed effetti necessari per coprire i crediti rispettivi.

5° Annunziare la morte avvenuta, e convocare per mezzo dei periodici del luogo e di quelli del paese del defunto, se fosse necessario, i creditori che potessero esistere verso la successione, affinchè questi possano presentare nel termine fissato dalle leggi del luogo i rispettivi titoli di crediti, debitamente giustificati.

Quando si presentassero creditori verso la successione testamentaria od intestata, si dovrà effettuare il pagamento dei loro crediti entro il termine di giorni quindici dalla chiusura dell'inventario, se esistono fondi che si possano destinare a quest'uso, ed in caso contrario, appena realizzati nel modo più conveniente i valori necessari.

Se i consoli rispettivi negassero il pagamento di tutto o di parte dei crediti, allegando l'insufficienza della successione per soddisfarli, i creditori potranno intentare un'azione davanti la autorità giudiziaria competente, ovvero, se lo stimino utile ai loro interessi, chiedere all'autorità competente la facoltà di cosituirsi in istato di unione.

Ottenuta tale dichiarazione nelle vie legali stabilite in ciascuno dei due paesi, i consoli o viceconsoli dovranno fare immediatamente consegna all'autorità giudiziaria od ai sindaci del fallimento, secondo i casi, di tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione testamentaria od *ab intestato*, e gli agenti suddetti rimarranno incaricati di rappresentare gli eredi assenti, minori od incapaci.

In ogni caso i consoli generali, consoli e viceconsoli potranno consegnare la eredità od il suo prodotto agli eredi legittimi od ai loro mandatari, soltanto dopo spirato il termine di mesi sei, dal giorno in cui l'annunzio della morte avvenuta fu pubblicato nei giornali.

6° Amministrare e liquidare, o da sè, o mediante persona nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria od intestata, senza che l'autorità locale possa intervenire in tali operazioni, salvo che sudditi del paese o di una terza potenza avessero a far valere diritti sulla successione stessa, che in tal caso, se insorgessero difficoltà procedenti principalmente da qualche reclamo che dia luogo a contesa fra le parti, non avendo i consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari alcun diritto di risolverle, dovranno conoscerne i tribunali del paese, ai quali spetta il provvedere e giudicare sopra le medesime.

I detti agenti consolari agiranno ancora come rappresentanti della successione testamentaria od intestata, cioè a dire, mentre conserveranno l'amministrazione ed il diritto di liquidare definitivamente la eredità, come pure quella di procedere alla vendita degli effetti nei termini anteriormente prescritti, veglieranno eziandio agli interessi degli eredi, con facoltà di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinanzi ai tribunali, restando inteso che essi debbano somministrar loro tutte le carte e documenti proprii a rischiarare la questione che si sottopone al loro giudizio.

Pronunziata la sentenza, i consoli generali, consoli, viceconsoli, o agenti consolari dovranno eseguirla, se da essi non venga interposto appello, e continueranno allora di pieno diritto la liquidazione, che fosse stata sospesa sino alla definizione della controversia.

7° Costituire, ogni qualvolta ne sia il caso, la tutela e la cura secondo le leggi del loro paese.

Art. 12. Morendo un italiano nella Germania del Nord, od un tedesco in Italia, in un luogo ove non si trovino autorità consolari della sua nazione, l'autorità locale competente procederà giusta la legislazione del paese all'inventario degli effetti e alla liquidazione dei beni lasciati, e sarà tenuta a dare avviso nel più breve termine possibile del risultato delle sue operazioni alla ambasciata o legazione rispettiva, o all'autorità consolare più prossima al luogo in cui si è aperta la successione. Ma, dal momento in cui si presenti in persona, o per mezzo di qualche delegato, l'agente consolare più vicino al luogo dove si è aperta la detta successione *ab intestato* o testamentaria, lo intervento dell'autorità locale dovrà uniformarsi al disposto dell'articolo 11 di questa Convenzione.

Art. 13. I consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario, e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni e oggetti di ogni natura lasciati dai marinai e passeggieri della loro nazione, morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo.

Art 14. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno recarsi personalmente o inviare delegati a bordo delle navi di loro nazione, già ammesse a libera pratica, interrogare i capitani e gli equipaggi, esaminare le carte di bordo, ricevere le dichiarazioni sopra il loro viaggio, la loro destinazione e gl'incidenti della traversata, redigere i manifesti ed agevolare la spedizione dei loro bastimenti, e finalmente accompagnarli davanti i tribunali e negli uffici amministrativi del paese per servir loro d'interpreti ed agenti negli affari che avranno a trattare, o per le domande che dovessero porgere.

I funzionari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali e gli agenti della dogana non potranno in verun modo praticar ricerche a bordo delle navi mercantili, senza un previo avviso all'autorità consolare della nazione cui queste navi appartengono, affinchè essa possa assistere alla visita.

Parimente dovranno dare opportuno avviso ai detti agenti consolari, perchè si trovino presenti alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avessero da fare dinanzi ai tribunali ed uffici locali, affine di evitare qualunque equivoco o malinteso che potesse pregiudicare alla buona amministrazione della giustizia.

L'avviso che a tale effetto si dirigerà ai consoli, viceconsoli o agenti consolari, indicherà un'ora precisa, e, se omettessero di recarvisi personalmente o per mezzo di delegati, si procederà in loro assenza.

Art. 15. In tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, e la sicurezza delle merci, beni ed effetti, si osserveranno le leggi, statuti e regolamenti del paese.

I consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari saranno esclusivamente incaricati di mantenere l'ordine interno a bordo delle navi di loro nazione, e conosceranno soli delle quistioni di qualunque genere che insorgano fra il capitano, gli ufficiali ed i marinai, e segnatamente quelle relative al soldo ed all'adempimento degli accordi convenuti reciprocamente.

Le autorità locali non potranno intervenire se non quando i disordini che occorrano a bordo delle navi siano di tal natura che perturbino la tranquillità o l'ordine pubblico a terra o nel porto, o quando una persona del paese, od estranea all'equipaggio, si trovi implicata nei disordini.

In tutti gli altri casi le dette autorità si limiteranno a coadiuvare i consoli, viceconsoli e agenti consolari, quando questi facciano domanda per fare arrestare e rinviare a bordo, od incarcerare provvisoriamente qualunque individuo iscritto nel ruolo dell'equipaggio, ogni volta che per qualche motivo lo reputassero conveniente.

Art. 16. I consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari potranno fare arrestare e rinviare sia a bordo, sia al loro paese, i marinari e qualsiasi altra persona, che formi parte dell'equipaggio delle navi mercantili e da guerra della loro nazione, che avessero disertato sul territorio dell'altro Stato.

Per tal fine dovranno indirizzarsi per iscritto alle autorità locali competenti, e giustificare, mediante esibizione dei registri della nave o del ruolo dell'equipaggio, ovvero, se il bastimento fosse partito, mediante copia autentica od estratto di tali documenti, che le persone reclamate formavano realmente parte dell'equipaggio.

Sulla presentazione di tale richiesta così giustificata, non potrà negarsi la consegna dei disertori.

Si presterà inoltre ai detti agenti consolari ogni assistenza ed aiuto per la ricerca e l'arresto di questi disertori, i quali saranno tradotti e custoditi nelle carceri del paese a richiesta e spese dell'autorità consolare, finchè questa non trovi occasione di farli ripatriare.

Tale arresto non potrà durare più di tre mesi, trascorsi i quali, e mediante preavviso di tre giorni al console, l'arrestato sarà posto in libertà, nè potrà più per lo stesso motivo essere imprigionato.

Ciò nondimeno, se il disertore avesse commesso alcun delitto a terra, potrà l'autorità locale differire la estradizione, finchè il tribunale abbia pronunziato la sentenza e questa abbia avuta piena ed intiera esecuzione.

Le alte parti contraenti convengono che i marinari ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese in cui abbia luogo la diserzione, restano eccettuati dalle stipulazioni della presente Convenzione.

Art. 17. Sempre che non vi sia convenzione in contrario fra gli armatori, caricatori ed assicuratori, le avarie sofferte durante la navigazione dalle navi dei due paesi, sia che entrino nei porti rispettivi volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate dai consoli generali, consoli, viceconsoli della rispettiva nazione, salvo che si trovassero interessati in queste avarie sudditi del paese in cui risiedono i detti agenti, o sudditi di una terza potenza, nel qual caso, ed in difetto di amichevole componimento fra tutti gl'interessati, le avarie dovranno essere regolate dall'autorità locale.

Art. 18. In caso di naufragio o investimento di una nave appartenente al Governo o ai sudditi dell'una delle alte parti contraenti sulle coste dell'altra, le autorità dovranno informarne il console generale, console, viceconsole o agente consolare del distretto, o in sua mancanza il console generale, console, viceconsole od agente consolare più prossimo al luogo del sinistro.

Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane, che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali della Germania del Nord, avranno luogo conformemente alle leggi del paese, e reciprocamente tutte le operazioni relative al salvamento delle navi tedesche, che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali d'Italia, avranno luogo conformemente alle leggi locali.

Lo intervento delle autorità consolari non avrà luogo nei due paesi che per sorvegliare le operazioni relative alla riparazione e al riapprovvigionamento o alla vendita, se ne sia il caso, delle navi investite o naufragate alla costa.

Lo intervento delle autorità locali non darà luogo a percezione di diritti di sorta, salvo quelli cui andrebbero soggetti in simili casi i bastimenti nazionali.

In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi naufragate, i provvedimenti menzionati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'autorità locale.

Art. 19. I consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari rispettivi, come pure gli impiegati dei consolati, godranno nei due paesi di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi, che saranno concessi agli agenti di egual grado della nazione la più favorita.

Art. 20. La presente Convenzione avrà vigore sino al 30 giugno 1875 a decorrere dal giorno dello scambio delle ratifiche. Se un anno prima dello spirare del termine niuna delle alte parti contraenti avesse annunziato officialmente all'altra la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 21. La presente Convenzione sarà approvata e ratificata dalle due alte parti contraenti, e le ratifiche saranno scambiate in Berlino nel termine di quattro mesi.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmata la presente Convenzione, e vi hanno apposto il sigillo delle proprie armi.

Fatta a Berlino, addì ventuno dicembre mille ottocento sessantotto.

(L. S.) Launay.
(L. S.) König.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date dal Real Palazzo di Firenze addì undici del mese di aprile, l'anno del Signore mille ottocento sessantanove, vigesimoprimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
L. F. Menabrea.

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI.

Esami di concorso.

Per coprire le vacanze esistenti nel personale del Ministero e dei Consolati è aperto un concorso ad otto posti di volontario nell'Amministrazione dell'estero.

Gli esami avranno principio il giorno 25 del prossimo giugno alle ore 9 antimeridiane in una sala del Ministero per gli Affari Esteri giusta le norme e le condizioni prescritte col regolamento e programma che seguono, approvati con decreto ministeriale del 15 corrente.

Le domande di ammissione al concorso corredate dei documenti prescritti all'art. 3° del regolamento dovranno essere presentate al Ministero entro il 14 giugno.

Firenze, 16 maggio 1869.

Regolamento *per gli esami di ammissione alle carriere dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri.*

Programma per gli esami di concorso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regolamento in vigore concernente il personale diplomatico;

Vista la legge consolare del 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto del 7 giugno 1866;

Visto il regolamento di servizio interno del Ministero per gli Affari Esteri, approvato con decreto ministeriale del 22 dicembre 1856;

Ritenuta la convenienza di meglio determinare le norme per l'ammissione di volontari nel Ministero stesso e nelle carriere da esso dipendenti;

Ha ordinato ed ordina quanto segue:

Art. 1. Le condizioni per l'ammissione al Ministero degli Affari Esteri ed alle carriere dipendenti (legazioni e consolati) sono le seguenti:

a) La cittadinanza italiana;

b) L'età non minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

c) Il diploma dottorale ottenuto in una facoltà qualsiasi presso una delle università ita-

liane o negli istituti pareggiati alle medesime, ovvero la prova del risultato favorevole ottenuto negli esami della scuola superiore di guerra o dei corsi di applicazione per le armi del genio, dell'artiglieria e dello stato maggiore generale, o per la marina;

d) Il possesso di mezzi sufficienti di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza, segnatamente durante il volontariato all'interno od all'estero;

e) L'appartenere a famiglia di condizione ed attinenze rispettabili, e lo aver sempre tenuto una buona condotta;

f) L'esito favorevole dell'esame speciale di concorso secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 2. Verificandosi la necessità di nuove ammissioni, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* un avviso di concorso, nel quale sarà indicato il numero dei posti complessivamente disponibili, il periodo di tempo entro il quale dovranno presentarsi le istanze di ammissione agli esami, e finalmente il giorno e l'ora in cui questi avranno principio.

Art. 3. Nelle istanze per l'ammissione agli esami, gli aspiranti dovranno giustificare, mediante gli opportuni documenti, di possedere le condizioni stabilite all'articolo 1°. Riguardo a quella di cui alla lettera *d*) di detto articolo, essa dovrà comprovarsi constatando con atti autentici il minimo di reddito annuo del quale l'aspirante, sia in proprio, sia per assegno concessogli dai propri parenti o da altri, abbia la libera disposizione. Questo minimo non potrà essere inferiore ad annue lire tremila.

Le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso saranno respinte.

Otto giorni prima dell'apertura degli esami si pubblicherà sulla *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle istanze ammesse.

Le domande, estese in carta da bollo da una lira, dovranno essere non solo firmate, ma scritte interamente di pugno dell'aspirante.

Saranno, del resto, rigorosamente esclusi dagli esami coloro che, in un previo esperimento, non daranno prova di possedere una scrittura nitida e chiara.

Art. 4. Non sarà ammesso a concorrere chi si presentasse per la terza volta.

Art. 5. Non sarà lecito agli aspiranti di fissare la carriera alla quale intendono dedicarsi; potranno bensì manifestare nell'istanza quali siano, a tale riguardo, i loro desiderii.

L'assegnazione dei volontari alle varie carriere si farà, in seguito, dal Ministro, sulla scorta delle risultanze dell'esame, e dei vari criteri che avrà potuto formarsi, durante il volontariato, circa le diverse attitudini dei singoli ammessi, e tenuto conto altresì delle rispettive condizioni di famiglia e di fortuna.

Per l'assegnazione alla carriera diplomatica è indispensabile il possesso di un reddito annuo disponibile non inferiore a lire 8000. Per la carriera consolare è assolutamente richiesta la laurea in leggi.

Il Ministro non è tenuto, in nessun caso, a motivare le sue disposizioni intorno alla assegnazione degli aspiranti alle varie carriere.

Art. 6. Gli esami saranno dati da una Commissione di cinque membri, appositamente nominata con decreto ministeriale. La scelta del presidente verrà fatta dal Ministro. Un impiegato del Ministero, parimenti designato dal Ministro, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione stessa.

Tre membri almeno della Commissione dovranno essere estranei al Ministero.

Art. 7. Gli esami verseranno principalmente sulle materie riflettenti gli studii giuridico-politici, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese. Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Uno speciale programma, che forma parte integrante del presente decreto, indica sommariamente i punti principali delle materie sulle quali i candidati dovranno rispondere. Tale programma verrà, di volta in volta, pubblicato coll'avviso di concorso di cui all'articolo 2.

Oltre alla lingua francese, della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà pure richiesta la cognizione di un'altra lingua straniera tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, slava, scandinava, spagnuola, portoghese, od una delle principali lingue dell'Asia.

Art. 8. Gli esami saranno scritti e verbali.

Due saranno gli esami in iscritto: l'uno verserà sulle materie giuridico-politiche, l'altro sull'economia politica, storia e geografia. Uno di questi, a scelta del candidato, dovrà essere in francese.

Gli esami scritti precederanno gli esami verbali e saranno dati in due giorni consecutivi.

Gli esami verbali, in lingua italiana o francese, riflettono:

1° La legislazione civile, penale e commerciale;
2° Il diritto internazionale e costituzionale;
3° L'economia politica;
4° La storia, geografia e statistica;
5° Le lingue straniere oltre alla francese;
6° L'aritmetica e la contabilità.

Art. 9. La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinali per gli esami.

Art. 10. Ciascun esaminatore disporrà, per ogni singolo esame (scritto o verbale), di 10 punti. Il numero 50 rappresenterà adunque, in ogni esame, la pienezza dei voti.

Non raggiungendo la metà della totalità dei voti negli esami scritti, il candidato è escluso da ogni ulteriore esame e dal concorso.

Il voto complessivo ottenuto in ogni singolo esame si moltiplica per la cifra rappresentante il coefficiente d'importanza dell'esame di cui si tratta. I coefficienti d'importanza sono indicati nella tabella annessa al programma.

Si sommano assieme i prodotti risultanti dalla moltiplicazione dei voti complessivi ottenuti in ogni esame pel rispettivo coefficiente.

Se codesta somma riesce inferiore ai $^6/_{10}$ del numero totale dei punti ottenibili, il candidato è dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso.

Tra i candidati dichiarati idonei, l'ammissione e la graduazione in carriera sono regolate dal numero totale dei punti ottenuti, e saranno perciò ammessi in carriera, per ordine di punti ottenuti, tanti candidati idonei quanti sono i posti disponibili.

Art. 11. Sono abrogate le norme precedentemente in vigore sulle materie alle quali si riferisce il presente decreto, e segnatamente gli articoli dal 159 al 168 del regolamento del servizio interno del Ministero degli Affari Esteri, approvato con decreto ministeriale del 22 dicembre 1856.

Art. 12. In via provvisoria, e per gli esami che abbiano luogo entro l'anno a partire dalla data del presente decreto, non sarà richiesto, per gli aspiranti alle carriere del Ministero e delle legazioni che inoltreranno regolare domanda di ammissione agli esami stessi nel termine di un mese a far tempo dalla data suddetta, l'adempimento della condizione prescritta alla lettera *c* dell'art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed avrà effetto a partire dal giorno di oggi.

Firenze, 15 maggio 1869.

(L. S.) L. F. Menabrea.

Programma per gli esami di concorso.

Legislazione civile.

Della cittadinanza.
Del matrimonio e dei diritti di famiglia.
Della tutela.
Della proprietà.
Dei contratti e delle obbligazioni.
Teoria delle prove.
Successioni e testamenti.

Legislazione penale.

Principii generali intorno ai reati ed alle pene.
Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.
Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato.
Dei reati commessi nei porti di mare od in alto mare.
Delle giurisdizioni penali e della rispettiva competenza.

Legislazione commerciale.

Libri di commercio.
Società commerciali.
Prove dei contratti.
Lettere di cambio o biglietti all'ordine.
Commercio marittimo.

NB. Per quelle parti di legislazione che non fossero ancora uniformi in tutto il Regno d'Italia, i candidati avranno facoltà di rispondere o scrivere giusta la legislazione della rispettiva loro provincia.

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.
Divisione dei poteri.
Dell'inviolabilità della persona del principe.
Della responsabilità dei ministri.
Del Parlamento e sue divisioni in due corpi.
Diritto elettorale — Sue varie forme.
Guarentigie costituzionali — Libertà personale, ecc.

Diritto delle genti o internazionale.

Principii razionali del diritto delle genti — Autonomia degli Stati — Principio di nazionalità.

Sovranità — Alta sovranità — Vassalli e tributari — Protettorato — Territorii neutri.

Diritto di guerra e di pace — Diritto dei neutri — Neutralità armata.

Blocco e sue condizioni — Diritto dei belligeranti — Non intervento — Trattati — Loro osservanza ed interpretazione — Adesione ai trattati — Proteste — Ricognizione ufficiale dei nuovi governi.

Diritti e privilegi d'ambasciata — Gradi diversi di rappresentanza diplomatica e differenze di prerogative che ne provengono.

Immunità extraterritoriale.

Diritto marittimo — Progresso del diritto marittimo insino ai dì nostri, e compreso il Congresso di Parigi del 1856.

Principii del diritto privato internazionale — Obbligazioni dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano — Diritto dello Stato sui forestieri.

Giurisdizione consolare in genere.

Giurisdizione consolare negli scali di Levante — Capitolazioni.

Estradizione — Principii pei quali è fondata in diritto — Reati per cui in generale è conceduta fra gli Stati che ne fecero convenzione speciale.

Economia politica.

Principii generali — Ricchezza — Produzione di essa.
Valore — Varie formole recate innanzi per definirlo.
Della proprietà terriera.
Del lavoro — Divisione di esso — Del cambio — Del capitale.
Influsso del progresso delle scienze e delle arti sulla produzione.
Delle macchine nell'industria e nell'agricoltura.
Della concorrenza — Corporazioni del medio evo — Organizzazione del lavoro ideata dai socialisti.
Teorica della rendita.
Teorica della popolazione.
Della ripartizione della ricchezza.
Leggi che governano il saggio e le relazioni fra le rendite, i profitti e i salari.
Libertà di commercio — Sistema proibitivo e protettivo — Sistema coloniale.
Del consumo delle ricchezze — Suoi influssi sulla produzione e sulla ripartizione.
Delle monete.
Della circolazione.
Del credito — Banche — Altri istituti di credito.
Cenni storici sull'economia politica.
Primi scrittori italiani.
Scuola fisiocratica francese.
Adamo Smith e suoi continuatori.
Scuola socialistica e varie sue forme.
Scuola liberale.
Stato presente della scienza.

Storia generale. — Storia antica.

Nozioni elementari di storia antica — Grandi epoche storiche — Caduta delle repubbliche greche — Caduta della repubblica romana — Formazione e disfacimento dell'Impero.

Medio evo.

Invasione dei barbari, massime in Italia — La feudalità ed i suoi caratteri ed effetti — Impero di Carlo Magno — Origini e progressi dell'Islamismo.

Crociate — Invasioni ottomane in Europa ed Africa — Caduta dell'Impero d'Oriente.

Storia moderna.

Le grandi scoperte geografiche ed i loro effetti — Regno di Francia e sua crescente forza e influenza.

Riforma religiosa e suoi effetti, massimamente politici.

Carlo V e grandezza di Spagna — Guerra di Fiandra — Guerra dei Trent'Anni — Pace di Vestfalia, sue conseguenze per la Germania e l'Europa.

Il Concilio di Trento.

Rivoluzione inglese — Cacciata degli Stuardi — Costituzione e grandezza dell'Impero Britannico — Luigi XIV — Guerra della successione di Spagna — Pace di Utrecht — Pietro il Grande — Formazione dell'Impero Moscovita — Guerra della successione d'Austria — Formazione della Monarchia Prussiana — Trattato d'Aquisgrana — Spartimento della Polonia — Aprimento del Mar Nero alla navigazione commerciale.

L'Impero indo-britannico.

Indipendenza degli Stati Uniti d'America; loro rapida grandezza.

Rivoluzione francese — Guerre della Repubblica; guerre dell'Impero.

Pace di Presburgo — Abolizione dell'Impero Germanico.

Caduta del grande Impero Francese — Trattati del 1815.

Conquiste della Russia sulla Svezia, Turchia, Persia, China e sui Khanati tartari.

Istituzione del Regno di Grecia.

Formazione del Regno dei Belgi.

Guerra di Crimea — Congresso e Trattato di Parigi.

Formazione del Regno d'Italia — Cessazione della Dieta Germanica — Incremento della Prussia.

Storia d'Italia dopo Carlo Magno.

Repubbliche Italiane — Cause della loro prosperità e decadenza — Lega Lombarda — Gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi nelle Due Sicilie — Venezia, Genova e il Ducato di Milano — Lega di Cambrai — Caduta di Firenze — Vicereame spagnuolo — Austria in Lombardia, Lorenesi in Toscana, Carlo III in Napoli — Riforme civili anteriori alla rivoluzione francese — Conseguenze di questa in Italia — Ristaurazione.

Origine e vicende degli Stati della Chiesa.

Primordii della Casa di Savoia — Regni di Emanuele Filiberto, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III.

Geografia e statistica.

Geografia fisica — Nozioni generali elementari.

Geografia politica — Principali Stati d'Europa, d'Asia e d'America; loro colonie, lingue, religioni, forme di governo, industria e commercio; loro popolazione assoluta e relativa e loro forze di terra e di mare.

Emancipazione seguita di molte colonie, e variazione di sistemi politico-commerciali avvenuta in parecchie di esse.

La liberazione degli schiavi nelle colonie ed in Europa.

Il credito pubblico e le condizioni di finanza dei vari governi.

Le grandi linee di comunicazione fra i vari continenti.

L'emigrazione dall'Europa e dall'Asia orientale: sue conseguenze.

Le missioni religiose e loro importanza sociale.

Le nazionalità e le difficoltà politiche nascenti in vari Stati dalle loro tendenze.

Numerosi servizi resi dalla diplomazia agli interessi generali delle scienze e del progresso sociale.

TABELLA *dei coefficienti d'importanza dei vari esami* (*Art.* 10).

MATERIE	COEFFICIENTI di importanza	Totale dei punti ottenibili in ogni materia
Esami scritti.		
1° Legislazione	20	1000
2° Economia politica, storia e geografia	14	700
Esami verbali.		
3° Legislazione civile, penale e commerciale	12	600
4° Diritto internazionale e costituzionale	12	500
5° Economia politica	10	500
6° Storia, geografia e statistica	12	600
7° Lingua francese	7	400
8° Lingue straniere	7	400
9° Aritmetica e contabilità	6	300
Totale dei coefficienti di importanza	100	
id. complessivo dei punti ottenibili (100 × 50)	...	5000
Idoneità (sei decimi)	...	3000

Nella votazione sugli esami scritti si avrà a tener conto del merito intrinseco del lavoro, della purezza della lingua in cui è redatto, ed anche della calligrafia con cui è scritto.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

CIRCOLARE *ai signori Presidenti dei Comizi agrari sulla timbratura dei cartoni giapponesi.*

Firenze, 22 maggio 1869.

A norma di ciò che si è praticato negli scorsi anni mi pregio di avvertirla, affinchè ella ne faccia partecipi coloro ai quali interessa, che anche quest'anno il Regio console residente a Jokohama nel Giappone è incaricato di mettere il timbro nei cartoni del seme di bachi da seta che viene esportato dalle ditte italiane, beninteso quando le ditte medesime lo desiderino e ne facciano richiesta.

Il detto timbro porterà soltanto l'indicazione dell'anno, e non quello del giorno e del mese, avvegnachè siasi riconosciuto che se tale particolarità poteva avere alcun vantaggio, non era scevra d'inconvenienti.

Mi pregio di esprimerle i sentimenti della mia distinta stima ed ossequio

Il Ministro: M. Minghetti.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

CIRCOLARE *ai signori Presidenti dei Comizi agrari sulle esposizioni di semi serici.*

Firenze, addì 24 maggio 1869.

Assumendo la direzione di questo Ministero non tardai a riconoscere che fra le cose che richiedevano solleciti provvedimenti vi sono le esposizioni di semi serici decretate dal mio predecessore. Ma a questo proposito senza rispondere particolarmente a tutte le osservazioni di varia natura, od a tutte le domande di maggiori stanziamenti di fondi, che trovai essere state rivolte a questo Ministero, credo opportuno far ben comprendere che era concetto del mio predecessore (nè in ciò potrei io ora discostarmene) che tali esposizioni debbano aver luogo soltanto in quelle località nelle quali le rappresentanze comunali e provinciali avranno stanziati gli appositi fondi per far fronte alle spese che potranno occorrere.

Le 6000 lire accordate da questo Ministero per ciascuna esposizione sono esclusivamente destinate per i premi, nè si potrebbe ammettere che fossero altrimenti impiegate.

Pertanto i signori presidenti dei Comizi contemplati nel ministeriale decreto del 14 novembre 1868 ed 8 febbraio 1869 sono invitati a farmi conoscere se fatta astrazione dal concorso delle 6000 lire date dal Ministero per premi abbiano essi altri mezzi per effettuare le progettate esposizioni.

Il Ministro: M. Minghetti.

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Volendo promuovere efficacemente gli studii ampelografici e nel tempo stesso evitare duplicità,

Stabilisce:

Art. I. All'esposizione provinciale di uva che si terrà in Alessandria per cura del Comizio, una Commissione composta di tre membri nominati dal Ministro e di due membri nominati dal Comizio, procederà ad una accurata classifica di tutte le uve della provincia indicandone i nomi locali e scientifici e i principali pregi e difetti.

Art. II. Per mezzo di un distinto artista la predetta Commissione curerà altresì di fare eseguire il disegno di tutte le qualità di uve più importanti e che non sono semplici varietà di una stessa specie, avvertendo che spicchino gl'indizii caratteristici della specie.

Art. III. Ad evitare duplicità il Ministero trasmetterà alla suddetta Commissione tutti i lavori fatti dall'illustre Bonafous con incarico alla stessa di farne l'illustrazione scientifica.

Art. IV. Per l'esecuzione di tali lavori il Ministero mette fino da oggi a disposizione della Commissione suddetta lire tremila delle quali dovrà dare esatto conto al Ministero.

Art. V. Finito il lavoro ogni cosa sarà inviata al Ministero perchè possa promuovere tali studii nelle altre provincie del Regno.

Art. VI. A membri di tale Commissione sono nominati da parte del Ministero i signori Oudart, cav. Manfredo Bertone di Sambuy, comm. Vittorio Sacchi. Il cav. Oudart assumerà la presidenza della Commissione.

Art. VII. Il fondo d'anticipazione di cui è cenno all'art. IV sarà prelevato dal cap. 5, art. 3, del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno corrente.

Il direttore capo della 1ª divisione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Firenze, addì 27 aprile 1869.

Pel Ministro: C. De Cesare.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
Biagio Caranti.

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Volendo promuovere efficacemente gli studi ampelografici, stabilisce:

Art. 1. È creata un'apposita Commissione composta di 5 membri con incarico di procedere ad un'accurata classificazione di tutte le uve delle tre provincie abruzzesi, indicandone i nomi locali e scientifici ed i principali pregi e difetti.

Art. 2. Tre dei membri suddetti saranno nominati dal Ministero e gli altri due dai Presidenti dei Comizi agrari delle provincie abruzzesi da convocarsi appositamente in Chieti sotto la Presidenza di quel sig. prefetto onde procedere alla detta nomina.

Art. 3. Per mezzo di un distinto artista la predetta Commissione curerà altresì di fare eseguire il disegno di tutte le qualità di uva più importanti e che non sono semplice varietà di una stessa specie, avvertendo che spicchino gli indizi caratteristici della specie.

Art. 4. Per l'esecuzione di tali lavori il Ministero mette sin d'oggi a disposizione della Commissione suddetta lire 3000, delle quali dovrà dare esatto conto trasmettendo al Ministero i singoli documenti giustificativi.

Art. 5. Finito il lavoro ogni cosa sarà inviata al Ministero perchè possa promuovere tali studi nelle altre provincie del Regno.

Art. 6. Per parte del Ministero sono nominati membri di tale Commissione i signori:

Comm. Francesco de Biasiis, consigliere di Stato;
Cav. Francesco Antonio Marinelli, provveditore degli studi in Chieti;
Cav. Giuseppe Cerroni, presidente della Camera di commercio ed arti in Teramo.

Il comm. Francesco de Biasiis assumerà la presidenza della Commissione.

Art. 7. Il fondo di anticipazione di cui è cenno all'articolo 3° sarà prelevato dal capitolo 5°, art. 3 del bilancio passivo di questo Ministero.

Il Direttore capo della 1ª divisione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Firenze, 21 maggio 1869.

Il Ministro: M. Minghetti.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
B. Caranti.

MINISTERO DI MARINA.
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E SERVIZIO MILITARE.

Notificazione.

Per norma di chi vi possa aver interesse si partecipa che il tempo utile a presentare ricorsi contro le deliberazioni emesse dalla Commissione creata con Regio decreto 12 marzo 1868, n° 4301, per l'applicazione della legge 5 stesso mese ed anno relativa ai compromessi politici della provincia di Venezia e Mantova, già in servizio dell'I. R. marina austriaca, venne fissato al 31 dicembre del corrente anno. Trascorso tale termine la Commissione delibererà definitivamente sui documenti precedentemente prodotti.

Firenze li 23 maggio 1869.

Per il Ministro: F. Martini.

Nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 28 aprile u. s., n. 117, alla 4ª colonna della 1ª pagina, ove viene fatta menzione del capitano del Genio « Verzè Ciro, » leggasi invece « Versè Ciro. »

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri, annunziato l'esito della votazione di ballottaggio per la nomina di un Vicepresidente, dal quale risultò eletto il deputato Broglio, furono approvati, in seguito a votazione per scrutinio segreto, i progetti di legge concernenti spese straordinarie: per i funerali di Rossini; per ristauri all'Archivio Generale di Venezia; per l'impianto di un nuovo Osservatorio astronomico in Firenze; e per un assegnamento, a titolo di transazione di vertenze, al commend. Gabriele Camozzi.

Indi risposto dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio all'interrogazione rivoltagli nella seduta precedente dal deputato Seismit-Doda, relativa all'Istituto tecnico di Genova; e dal Ministro dell'Interno ad altra del deputato Massari Giuseppe intorno ad un misfatto commesso ieri l'altro in Livorno: la Camera riprese la discussione del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione che continuò ad aggirarsi sul 7° capitolo; ragionarono i deputati Del Zio, De Boni, Sanminiatelli, Cairoli, Morelli Salvatore, Alippi, Del Re, Maiorana Calatabiano, il relatore e il Ministro di quel Dicastero.

Giunte nominate dal Comitato privato il 25 maggio 1869.

Progetto n° 299. — Estensione alle provincie della Venezia e di Mantova della legge 26 febbraio 1865, n° 2180, sulle pensioni ed assegni ai postiglioni delle stazioni postali soppresse.

Commissari:

Alippi, Arrigossi, Grossi, Morelli Salvatore, Ricasoli Vincenzo, Tenani, Toscanelli.

Progetto n° 306. — Leva annuale sui nati nel 1848.

Commissari:

Bianchi Celestino, Brignone, Fabris, Fiastri, Govone, Morelli Carlo, Musolino.

Progetto n° 307. — Modificazione alle disposizioni vigenti intorno alla coltivazione del tabacco in Sicilia.

Commissari:

Bertolami, Deodato, Fabrizi Nicola, Maggi, Michelini, Sangiorgi, Salvagnoli

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA

Un telegramma da Londra alla *France* fa sapere che la gomena telegrafica di Boulogne è rotta in pieno mare e che quelle di Calais e di Dieppe non possono corrispondere che con cinque fili in luogo di dieci. Le amministrazioni interessate cercano attivamente i punti dove il canape si è rotto. Ma, aggiunge la *France*, lo scambio dei dispacci colla Gran Bretagna subirà senza dubbio dei ritardi significanti fino a che le comunicazioni non vengano ristabilite.

— Leggesi nella *Patrie*:

Un dispaccio privato annunziava che gravi difficoltà erano insorte tra la Legazione di Francia a Pekino ed il Governo chinese. Parecchi giornali stranieri hanno riprodotto questo dispaccio, aggiungendovi particolari tendenti ad aumentarne la gravità.

La notizia data da tale dispaccio non è esatta. Essendo alcuni cristiani, stabiliti in una delle provincie settentrionali, stati maltrattati da un mandarino, la nostra Legazione reclamò la prima volta senza successo; essa rinnovò i suoi reclami, ed alla fine ottenne giustizia. Il mandarino venne destituito, ed i cristiani, vittime de' suoi maltrattamenti, furono indennizzati. Le ultime notizie dicono che la vertenza era terminata, e che la nostra Legazione viveva in buonissimi rapporti colla Corte di Pekino.

— La *Correspondance Havas* ha pubblicato l'annunzio seguente:

Si formano congetture sul giorno più o meno prossimo in cui si unirà la Commissione franco-belga incaricata di regolare le difficoltà insorte per l'esercizio della strada ferrata del Gran Lussemburgo. Alcuni giornali dicono che la Commissione non sarà convocata che dopo le elezioni. Il vero si è che i due Governi non hanno più da occuparsi di questa convocazione; le persone destinate a far parte della Commissione hanno dei convegni, si danno ad un lavoro preliminare, ed esse medesime fisseranno di comune accordo il giorno della loro adunanza.

CONFEDERAZIONE GERMANICA DEL NORD.

Scrivono da Berlino in data del 20:

Il Reichstag che riprese ieri i suoi lavori, ha ricevuto insieme ai soliti stampati copia di una nota diretta dal Ministro di Finanza al Cancelliere federale, nella quale è provata dal punto di vista della amministrazione prussiana la necessità di aumentare le entrate della Confederazione. Questo documento venne dal cancelliere comunicato alla Dieta qual complemento della generale esposizione finanziaria. In esso trova spiegata la situazione dei bilanci prussiani fin dal 1866, e ne risulta che l'esercizio finanziario di quell'anno diede un soprappiù di 7 milioni circa, i quali, secondo il consueto, si consegnarono al Tesoro di Stato.

È assai meno favorevole il risultamento dell'esercizio finanziario nel 1867, essendo la eccedenza delle spese di talleri 2,407,000 coperte in parte da residui disponibili, sicchè il disavanzo trovasi ridotto a talleri 577,000.

Viene ora l'anno 1868, nel quale le spese oltrepassarono le entrate di talleri 11,219,586, alla qual somma vanno uniti altri talleri 2,187,822 rappresentante la parte che spetta alla Prussia nel disavanzo federale del 1868. Gli è vero che diverse riduzioni, come della tassa postale, delle gabelle, ecc. scemano di talleri 5,200,000 il totale delle entrate per l'esercizio del 1868 e che le entrate non risposero ai calcoli del Ministro.

Nel presentare ai deputati il bilancio del 1869 il Ministro di Finanza annunciò un disavanzo di circa 5 milioni di talleri, il quale venne colmato da fondi disponibili. Ma confrontando le entrate attuali del 1868 colle previsioni del 1869 è presumibile che il disavanzo sarà anche maggiore. Di fatti il Ministro lo fissa nella somma di talleri 5,140,000.

Quanto all'esercizio del 1870, il Ministro di Finanza prevede che esso raggiungerà altri 5,460,000; talchè il disavanzato complessivo verrebbe ad essere di talleri 10,600,000. Del modo di provvedere alla deficenza del 1868 (tall. 13,407,408) il Ministro non parla; quanto poi a quella del 1869-70 (10,600,000) egli spiega perchè il Governo prussiano non ha creduto opportuno di aumentare le imposte dirette, ma solo quelle indirette e federali e quindi fonda alcuni calcoli sopra il provento presumibile dei nuovi progetti di legge da sottomettersi al Reichstag.

Così è stimato in talleri 11,268,000 il provento delle imposte aumentate sull'acquavite e sulla birra, sul bollo, sulle cambiali e i negoziati di Borsa, sul gas e sul petrolio, sulla manifattura dello zucchero indigeno, sulla tassa dei viaggiatori e sul bollo delle quietanze commerciali. Ma siccome la parte spettante alla Prussia nel riparto di tal somma sarebbe di soli talleri 9,541,780, per modo che rimarrebbe pur sempre un disavanzo di 1 milione all'incirca.

In questo documento abbiamo il primo sentore di un'imposta sui viaggiatori. Sarebbe questa del 10 per cento sul provento dei biglietti e quindi rappresenterebbe la somma di talleri 3,561,288 (essendo quella del provento anzidetto di 35,612,886) o di talleri 3,154,450 fatta sottrazione delle spese amministrative.

I deputati prussiani della Dieta si trovano quindi di faccia ad un disavanzo di 25 milioni.

Il Ministro di finanza opina che un aumento del 50 per cento sulla tassa d'entrata aggraverebbe troppo le classi povere e che ove tale aumento si applicasse solo alle classi agiate il prodotto non oltrepasserebbe i 5 milioni, vale a dire la metà della somma richiesta.

Accettando i proposti aumenti nelle imposte federali, scrive la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, la Confederazione farà risparmiare alla Prussia una somma complessiva di tall. 9,541,780 e la porrà in grado di pareggiare le sue partite.

Rigettandoli, c'imporrà la necessità di aggravare di una sopratassa del 50 per cento le esistenti imposte sulle entrate, le classi, il macinato e la macellazione.

SPAGNA

La *Gazzetta di Madrid* del 21 pubblica il testo del discorso pronunziato dal Ministro della Marina, in risposta al signor Castelar, nella seduta delle Cortes costituenti del 20 maggio.

Lo riferiamo:

Io non esito a far udire la mia modesta parola, dopo il magnifico discorso che le Signorie Vostre hanno udito. Come non godo fama di oratore, così posso parlare anche dopo un deputato incomparabilmente più eloquente di me.

Sul principio della rivoluzione del settembre della quale io non sono nè l'autore, nè l'uomo eminente, forsechè io pensava alla monarchia come mezzo di salvezza?

Signori, io lo dichiarai francamente ai generali ed agli altri uomini eminenti del paese; fino all'ultima ora intercedetti per il trono di Isabella II; domandai ai liberali se non fosse possibile di conciliare il trono di Isabella II colle libertà di cui è degno il popolo spagnuolo. La risposta fu negativa. Mi si disse che sarebbe stata una seconda lezione e una nuova serie di errori deplorabili; mi bisognò ottare fra la patria e la regina; ottai per la patria. (*Applausi*)

Il dolore di un tal sagrifizio è di quelli che non finiscono che colla vita; è il grido della mia coscienza e del mio cuore. Debbo qui proclamare che, non appena la regina ebbe valicati i Pirenei, il mio pensiero fu che la di lei dinastia avesse terminato per sempre di regnare nella Spagna. Credo che fra tutti gli uomini i quali contribuirono alla rivoluzione non ce ne sia un solo il quale volesse commettere la indegnità di sostenere la candidatura di don Alfonso. Il còmpito di Monk è stato giudicato dalla storia. Lungi da noi il pensiero di esprimere una sentenza, ma nei partiti liberali non veggo alcun uomo che voglia imitare il di lui esempio. (*Applausi*).

In risposta alle insinuazioni del signor Castelar aggiungo che non ho mai avuti rapporti particolari col duca di Montpensier. Ho veduta la duchessa di Montpensier e l'ex-regina sua sorella. A persone così distinte debbo quel favore cui ha diritto ogni spagnuolo degno di qualche considerazione. Al mio ritorno dal Pacifico i miei servigi mi valsero da parte della regina e dell'infante delle deferenze lusinghiere.

Ma, signori, io ebbi poi occasione di conoscere maggiormente il duca e la duchessa di Montpensier e prima di tutto, in omaggio della verità storica, mi conviene dire una cosa: che cioè ebbi l'onore di mettermi agli ordini del duca della Torre. Fui io che lo cercai, nessuno me lo consigliò, e debbo dire che se fosse dipeso da me il segnale della rivoluzione, io lo avrei dato nel momento in cui vennero incarcerati il presidente del Senato, duca della Torre, ed il presidente del Congresso signor Rios Rosas. Sì, o signori, se io fossi stato personalmente abbastanza forte, è in quel momento che io avrei proclamata la rivoluzione, giacchè da allora il patto fra il popolo e la Corona fu infranto (*Applausi*).

Riseppi l'ordine di esiglio del duca e della duchessa di Montpensier, e nella mia qualità di comandante del porto li condussi a bordo della fregata *La Città di Madrid* destinata al loro viaggio. In quell'istante non vidi che le lagrime di una donna che mi pregava, che mi supplicava per il trono di sua sorella, e queste cose dissi al signor Sorni, il quale attaccò i sentimenti onde poteva essere animata la duchessa di Montpensier nella sua qualità di sorella. Io d'altronde non faccio che render giustizia a persone ingiustamente assalite.

Ho io forse pensato allora che il duca di Montpensier potesse presentare una soluzione per la monarchia spagnuola? Sì, signori, questo pensiero mi venne, ma ciò non significa che in me esistesse l'intenzione preconcetta di proclamare re il duca di Montpensier. Il duca della Torre, il marchese de los Castelljos ed io, che ho l'onore di parlarvi, abbandoniamo questa questione al vostro discernimento.

Il signor Castelar ha detto impossibile che questa Camera proclami la repubblica o la monarchia. Ma in tal caso, io gli chiedo, a quale scopo si sarebbe fatta la rivoluzione? Al signor Castelar, al signor Pi y Margall, al signor Sancio Ruano che si sono compiaciuti di insistere sulle difficoltà invincibili che si oppongono alla sua salvezza, io rispondo: Signori, badate! Se la Camera non può proclamare la repubblica, se non può proclamare nè un re, nè una reggenza, badate di non risvegliare il genio di un uomo o di un ambizioso, fiero ed audace!

Se la Camera è davvero colpita di impotenza, se non potete proclamare nè un re, nè una repubblica, a quale scopo avete fatta la rivoluzione del settembre?

Credo di aver risposto a tutte le domande ed a tutte le insinuazioni. Se si desiderano altre spiegazioni io son pronto a darle.

NOTIZIE VARIE

Sono affisse alla porta del palazzo municipale le liste elettorali politiche dei diversi collegi nei quali si divide il comune di Firenze.

Altra copia delle liste medesime sappiamo che è ostensibile nella segreteria comunale, seconda divisione, prima sezione, stanza di n. 31, per comodo di coloro che vi fossero od avessero titoli per esservi iscritti. (*Nazione*)

— La sera del 31 maggio, salvo casi imprevisti, avrà luogo alle ore 8 e 1/2 il 191° esperimento nella R. Scuola di declamazione in via Laura. Sarà rappresentata l'ultima delle cinque commedie ammesse al concorso governativo e Ristori.

— Nella prossima stagione estiva (così scrive la *Gazzetta di Pisa*) sarà sicuramente aperto il nuovo stabilimento balneario sulla spiaggia del Tombolo. Ci dicono che già vi sono delle dimande per fabbricare in quella località, la quale per la sua posizione, per il vantaggio di accedervi con una strada, che riuscirà amenissima, ed anche per mezzo del fiume, potrà divenire fra non molto uno dei più grandi ritrovi nei pressi della nostra città. E a proposito della comunicazione per l'Arno, abbiamo saputo che Sua Maestà ha messo a disposizione un piccolo vapore, di quelli stessi che servono alla navigazione nell'alto Po e col quale specialmente la gente povera potrà andare a prendere i bagni di mare con tenuissima spesa. Questi fatti meglio di ogni parola rispondono a coloro che credono essere stato tolto alla nostra popolazione l'immenso benefizio di accedere alla sua marina.

— Il signor Antonio Melchiori ha fatto dono al civico Museo di Milano di un individuo montato a secco di *Pristis antiquorum* (pesce sega) e di una sega staccata di egual genere di pesce, entrambi portati da lui da Calcutta. Sino ad ora il Museo non possedeva nessun individuo completo della specie suddetta. (*Pungolo*)

— Scrivono da Cairate, 24 maggio, alla *Lombardia*: Uno strano flagello ha colpito in questi giorni le nostre campagne, e tale da dover destare le più serie apprensioni nella classe dei bachicultori. I gelsi, che pur dianzi mostravano una lussureggiante vegetazione, presentano da pochi giorni un aspetto desolantissimo. Le foglie dei medesimi già sì belle pel loro verde lucido, appaiono ora lorde di macchie nerastre, le quali intaccandone il tessuto, le fanno tosto avvizzire e cadere al suolo alla più lieve scossa. I contadini attribuiscono la causa di tal malanno al folto nebbione che nella mattina del giorno 17 corrente ingombrava le campagne. Intanto il prodotto dei gelsi si può dire scemato della metà, ed il prezzo della foglia segue un corso ascendentale, nel quale è difficile il prevedere dove possa arrestarsi. I bachicultori sono posti nella dura condizione di anticipare grosse somme in acquisto di foglia o di gettare una parte dei bachi, i quali già superarono la terza muta e promettono un ottimo risultato.

— Col titolo di « Pesci ed insetti fossili nella formazione gessosa del Bolognese » la *Gazzetta dell'Emilia* pubblica la seguente interessante relazione:

L'8 maggio 1861 feci la prima escursione geologica nel Bolognese, accompagnato dal signor ingegnere Mortillet, il quale, sapendo che nell'autunno precedente avevo studiato le formazioni gessose della Toscana, desiderava un mio giudizio sui gessi dei dintorni di Bologna.

Recatici a Monte Donato, ove i gessi sono bene sviluppati e da lungo tempo cavati, la stratificazione delle masse gessose mi parve evidente; e sulla loro origine non mi restava luogo a dubitare, scorgendo che ivi, come nei dintorni di Castellina Marittima in Toscana, fra gli strati di gesso si trovavano intercalate marne cenerine.

A Monte Donato ad un potente strato di gesso sono sovrapposte marne così sottilmente stratificate che in un centimetro di grossezza si possono contare dieci o dodici foglietti, e queste sono ricoperte da altro strato di gesso assai meno potente del primo; in entrambi gli strati gessosi prevale la cristallizzazione a ferro di lancia.

Nel gesso era stato trovato un frammento di legno carbonizzato, che fu illustrato dal prof. Bertoloni; ma per gli studi fatti altrove sapevo che i fossili di ordinario non si trovano nel gesso, ma nelle marne che vi sono associate; quindi cercai fra i sottili straterelli della marna cenerina e vi scoprii minuti avanzi di foglie carbonizzate. D'allora in poi benchè mancassero i fossili caratteristici non dubitai un solo istante della contemporaneità dei gessi del Bolognese con quelli da me studiati a Castellina Marittima e nei dintorni di Livorno in Toscana, coi gessi del Tortonese e del Forlivese, marne gessose del Senigalliese ecc. riferiti tutti al miocene superiore.

Dopo il 1861 queste vedute ho esposte e sviluppate nelle mie lezioni comunicandole altresì a tutti coloro coi quali ebbi occasione di parlare della geologia del Bolognese, e frattanto con nuove escursioni e nuove ricerche procurai di raccogliere nuovi fatti in appoggio di quelle mie vedute che svolgerò completamente quando pubblicherò la carta geologica della provincia.

Il 6 aprile 1867 accompagnato dai miei alunni dottore Foresti e dott. Lorenzini aiuti in questa Regia Università, dottori Baretti, Gambari e Cassanello, ora professori in diversi istituti tecnici del Regno, tornai a visitare i dintorni di Gesso, ed in un taglio recente potei ivi pure rendermi conto dei rapporti stratigrafici fra le marne ed i gessi; ivi pure riscontrammo resti di vegetali e tanta era la mia fede nelle future scoperte che a quei miei alunni dichiarai francamente che in quelle marne non potevano mancare i pesci o per lo meno le larve di libellula.

Finora le ricerche in proposito erano riescite infruttuose, oggi però sono lietissimo di annunziare che il mio collega prof. cav. Bombicci, cui da molto tempo eran note le mie scoperte in Toscana e le mie previsioni paleontologiche per le formazioni gessose del Bolognese, avendo raccolto grandi saggi dalle marne sottilmente stratificate associate ai gessi di Monte Donato, sfaldando la roccia vi scoprì un fossile mal conservato che gentilmente sottopose subito al mio esame e che non esitai a riconoscere pel *Lebias crassicauda*, pesce caratteristico del miocene superiore.

Nella stessa marna avendo scorto una impronta di libellula, continuando a clivare i saggi donatimi dall'egregio professore ho trovato più di venti esemplari della sospirata larva di *Libellula Doris*; e così oggi possiamo dire di avere per le masse gessose del Bolognese i due fossili più caratteristici dei gessi coi quali li avevo sincronizzati.

Benchè questa volta non si tratti nè di balene, nè di delfini, nè di felsinoteri, dichiaro che questa scoperta ha la più alta importanza per la geologia del Bolognese, come è facile capire per le cose sovraccennate. I fossili scoperti a Monte Donato valgono a provare agli studiosi della geologia che la paleontologia torna sempre a conferma delle osservazioni stratigrafiche fatte diligentemente, e che la scoperta di certi fossili caratteristici si può quasi sempre prevedere; furono trovati i cetacei a S. Lorenzo in collina dopo aver precisato ove si dovevano cercare, ed altrettanto è avvenuto per i pesci e gli insetti della formazione gessosa.

Io poi rendo pubbliche grazie al prof. cav. Bombicci per avermi subito avvertito del sospettato fossile, e per il dono fattomi del pesciolino, per me preziosissimo, cui spero potranno presto far compagnia alcuni altri esemplari forse meglio conservati.

G. Capellini.

— Togliamo dal *Globe* i seguenti ragguagli intorno alla corda subatlantica che deve far parte della nuova linea telegrafica destinata a legare Brest con Nuova York:

La corda è terminata e la più gran parte è già stata imbarcata sul *Great Eastern* il quale trovasi presentemente ancorato a Sheerness. Lo *Scandeira* contiene una corda più leggiera destinata alla linea che si troverà al di là di St-Pierre, al largo di Terranova. Il *Great Eastern* porta tutta la corda che è necessaria fra Brest e St-Pierre, vale a dire 2,700 miglia. È deposta in tre sezioni in altrettanti bacini. Le sezioni girano sopra un cono telescopico centrale che può abbassarsi a misura che la corda si svolge in guisa da regolare il dipanamento e da ovviare gli effetti di torsione o d'intralciamento. I bacini di prora e poppa contengono 750 miglia di corda caduno, e il bacino centrale ne contiene 1,200 formando un rotolo gigantesco di 70 piedi di diametro.

Sir William Canning ha la responsabilità del collocamento della corda; sir James Anderson presiede alla navigazione del *Great Eastern* e determina la linea della corda. Il capitano Helpin, che era primo ufficiale sotto gli ordini di sir James Anderson nell'ultimo viaggio, deve avere il comando della nave. Altre persone che già hanno acquistato una certa esperienza nel collocamento delle corde furono incaricate delle varie parti di questa importante opera.

DIARIO

Il Foreign Office ha testè pubblicato il *Blue Book* relativo agli affari della China. Vi si leggono varii dispacci di lord Clarendon diretti ad esprimere un biasimo formale contro lo zelo esagerato dei missionarii e la raccomandazione fatta agli ufficiali ed ai consoli britannici di non appigliarsi, fuori dei casi estremi, a mezzi coattivi.

Il 23 corrente S. M. l'Imperatore dei Francesi ha ricevuto in udienza di congedo il generale Dix che da due anni rappresentava il governo di Washington a Parigi.

Nella stessa udienza il signor Elihu Washburne ha presentate all'Imperatore le sue credenziali come ministro degli Stati Uniti a Parigi in sostituzione del generale Dix.

I giornali francesi sono tutti d'accordo a constatare che la tranquillità più perfetta venne mantenuta domenica scorsa nella occasione delle elezioni generali.

Gli ultimi telegrammi di Parigi annunziano che i resultati delle elezioni nei dipartimenti continuano ad essere favorevoli al governo.

Una circolare del ministro dell'interno ai prefetti, colla data di ieri 25, fece sapere che il risultato delle elezioni era conosciuto in 280 circoscrizioni sopra 292; che i deputati dell'opposizione sono 26 ed i ballottaggi 58.

Il Parlamento della Confederazione del Nord nella sua seduta del 21 maggio adottò definitivamente la nuova legge elettorale per tutti gli Stati della Confederazione, nonchè la legge che istituisce a Lipsia un tribunale supremo per gli affari commerciali.

Da Berlino scrivono che a motivo del prossimo arrivo di S. A. R. il viceré d'Egitto in quella capitale S. M. il re Guglielmo limiterà il suo viaggio alla provincia d'Annover e, per questa volta, non visiterà l'Assia.

I giornali di Monaco parlano dell'imminente partenza di S. M. il re di Baviera per le acque di Carlsbad.

La Camera ungherese dei deputati continuò il giorno 23 la discussione dell'indirizzo. Varii deputati, fra i quali il conte Ferdinando Zichy, parlarono a favore dell'indirizzo della Commissione ed altri in appoggio del progetto Tisza. Erano ancora iscritti 65 oratori.

La visita di S. A. R. il viceré d'Egitto a Buda-Pest è fissata pel giorno 5. S. A. si fermerà un giorno nella capitale d'Ungheria.

Da Costantinopoli, 14, scrivono che il sabato precedente S. M. il Sultano ricevette in udienza, come rappresentante della Grecia, il signor Rangabè e ne accolse le credenziali. Le corrispondenze dicono che il modo come il Sultano ricevette il signor Rangabè fu grandemente distinto e che S. M. musulmana rivolse all'inviato ellenico parole molto lusinghiere.

L'introduzione della riforma giudiziaria nel mezzogiorno della Russia venne compiuta mediante l'insediamento dei giudici di pace a Simferopoli capitale della Tauride. In tale circostanza venne dato un gran banchetto nella sala dell'assemblea della nobiltà.

La Commissione incaricata di compilare un progetto per la introduzione della riforma giudiziaria nelle provincie occidentali dell'Impero russo ha terminati i suoi lavori, i quali, dopo essere stati approvati dal governatore generale di Kief, vennero mandati a Pietroburgo per un esame definitivo.

Il generale austriaco conte Crenneville, che nel 1849 fu comandante civile e militare di Livorno, veniva lunedì 24 corrente proditoriamente assalito e leggermente ferito con arma da punta in quella città, mentre stava per prendere imbarco per Genova.

Il console austriaco in Livorno, signor Inghirami di Volterra, che lo accompagnava venne invece ferito più gravemente e, trasportato al proprio domicilio, soccombeva.

I Ministeri dell'Interno e di Grazia e Giustizia hanno date, ciascuno dal canto suo, le più rigorose ed energiche disposizioni per la scoperta e punizione dell'autore e dei complici del misfatto.

Essendo in corso un processo non crediamo per ora di entrare in maggiori particolari su questo avvenimento che ha dolorosamente commosso la cittadinanza livornese.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Bollettino dei prezzi dei bozzoli verificatisi nelle infra descritte città del Regno nei mercati dal 21 al 26 maggio 1869.

QUALITÀ DEI BOZZOLI	PREZZO per ogni chilogramma MASSIMO Lire Cent.	MINIMO Lire Cent.	QUANTITÀ venduta (Chilogr.)
Pisa 21 maggio.			
Nostrali	4 10	» »	21
Bivoltini	6 10	» »	10
Giapponesi	» »	» »	39
Macerata 24 maggio.			
Giapponesi / Polivoltini	3 75	2 25	19 28
Mantova 24 maggio.			
Giapponesi	4 38	3 16	1305
Polivoltini	4 12	2 22	
Macerata 25 maggio.			
Giapponesi (1)	» »	» »	5 19
Polivoltini	4 80	2 45	38 61
Pisa 26 maggio.			
Superiore / Inferiore / Giapponesi / Polivoltini	» »	» »	21 (2)
Jesi 26 maggio.			
Indigena gialla	» »	» »	92
Giapponesi	4 50	3 75	250 85
Bivoltini	4 25	3 10	102 03
Macerata 26 maggio.			
Giapponesi	3 75	2 70	1263
Lucca 26 maggio.			
Giapponesi	4 50	3 90	»
Nostrali	7 25	4 90	»
Osimo 26 maggio.			
Giapponesi	4 50	2 25	186 55
Forlì 26 maggio.			
Giapponesi	5 25	2 »	174
Caserta 26 maggio.			
Giapponesi	3 85	2 15	755
Nostrali gialli	8 10	5 50	59

Il Direttore Capo della 1a Divisione
B. Caranti.

(1) Prezzo medio per chilogr. 3 45 — Più si sono venduti chil. 6 05 bozzoli giapponesi a prezzo indeterminato.

(2) Prezzo medio per chilogr. 7 60 — Si portarono sul mercato chilogr. 1100 di bozzoli.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 25.

Chiusura della Borsa.

	24	25
Rendita francese 3 %	71 80	71 80
Id. italiana 5 %	57 67	57 75
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	478 —	483 —
Obbligazioni	232 75	233 —
Ferrovie romane	61 —	65 —
Obbligazioni	137 —	135 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	152 —	151 50
Obbligazioni ferr. merid.	163 50	163 50
Cambio sull'Italia	4 —	3 7/8
Credito mobiliare francese	255 —	255 —
Obblig. della Regìa Tabacchi	436 —	436 —
Azioni id. id.	637 —	638 —

Vienna, 25.

Cambio su Londra	124 10	124 65

Londra, 25.

Consolidati inglesi	93 5/8	93 1/2

Parigi, 25.

I risultati delle elezioni nei dipartimenti continuano ad essere favorevoli al Governo.

Jules Simon fu eletto a Bordeaux, ma non lo fu negli altri dipartimenti. — Thiers e Favre non sono ancora eletti in alcun collegio. — Arago non fu eletto nè a Tolone, nè a Perpignano. — Ollivier fu eletto a Draguignan con 16,000 voti contro 8000 avuti da Laurier.

Tutti i candidati ufficiali di Tolosa furono eletti.

Fra le elezioni si rimarcano quella di Dréolle, di Chaix d'Est-Ange, di J. David, nella Gironda; di Dalloz e di Grévy nel Jura; di Isacco Péreire nell'Aude.

Parigi, 25.

Una circolare del ministro dell'interno ai prefetti dice che il risultato delle elezioni è conosciuto in 280 circoscrizioni sopra 292.

Il numero dei deputati nominati nelle circoscrizioni ove il Governo appoggiò le candidature o rimase neutrale è di 196. — I deputati dell'opposizione sono 26. — I ballottaggi sono 58.

Parigi, 25.

Il *Journal Officiel* di questa sera dice che a Lilla, a St-Etienne, a Tolosa e a Marsiglia alcune bande di agitatori percorsero le vie cantando. Esse furono rapidamente disperse. Si sono fatti alcuni arresti. Queste emozioni popolari non hanno alcuna gravità.

Parigi, 25.

Parecchi giornali constatano che il carattere principale delle presenti elezioni è la sostituzione dell'opposizione radicale all'opposizione moderata e la non riuscita pei candidati orleanisti e repubblicani moderati.

La *France* dice che l'impero non deve fare una reazione come i regimi precedenti. L'impero liberale deve affermarsi innanzi la rivoluzione trionfante nello scrutinio di Parigi ma sconfessata dall'immensa maggioranza dei voti della Francia.

Madrid, 25.

Regna una qualche agitazione a Malaga e nelle altre città dell'Andalusia, ma però i repubblicani stanno tranquilli.

Lisbona, 25.

Alla Camera dei Pari il conte di Cavalieros pronunziò un discorso nel quale dichiarò che il re Ferdinando avrebbe dovuto accettare il trono di Spagna come una garanzia per il Portogallo.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 25 maggio 1869, ore 1 pom.

Il tempo è stato piovoso in tutta l'Italia, specialmente nel settentrione.

Il barometro è sceso di 2 a 4 mm.

Domina forte il sud-est, il mare è generalmente mosso, e molto agitato nel mezzogiorno.

La pressione barometrica continua a diminuire anche nella Manica.

Il tempo è burrascoso e alla pioggia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 25 maggio 1869.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 751,5	mm 748,8	mm 748,9
Termometro centigrado	17,5	22,0	18,0
Umidità relativa	88,0	80,0	90,0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo	burrasc.
Vento direzione / forza	SO debole	N debole	N debole

Temperatura massima . . . . + 24,0
Temperatura minima . . . . + 16,5
Pioggia nelle 24 ore . . . . mm. 2,1

Francesco Barberis, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 26 maggio* 1869)

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god. 1 genn. 1869		»	»	59 65	59 62	59 95	59 90	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . . » 1 aprile 1868		35 75	35 65	»	»	»	»	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib. 1 aprile 1868		»	»	79 55	79 50	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »		»	»	»		»	»	84 80
Az. Regìa coint. Tab. (carta) . . »	500	»	»	650	649	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regìa Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta » 1 genn. 1869	500	»	»	453 »	452 1/2	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . » 1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 » id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana » 1 genn. 1869	1000	1945	1940	»	»	»	»	»
Dette Banca Naz. Regno d'Italia » 1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1980
Cassa di sconto Toscana in sott. »	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »								
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. » 1 luglio 1868	420	»	»	226	224	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD » id.	420	»	»	180	179	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . » 1 genn. 1869	500	»	»	339 »	338	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . . . » 1 aprile 1868	500	»	»	»	»	»	»	172
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 » id.	505	»	»	435 1/4	434 1/2	»	»	»
Dette in serie non comp. . »	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc. . . . . »	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* » id.	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »	150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . » 1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	60
3 0/0 idem . . . . » 1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	36
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »		»	»	»	»	»	»	80
Nuovo impr. della città di Firenze in oro 1 aprile	250	»	186 »	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .	500	»	»	»	»	»	»	405

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 97	25 94
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 7/8	103 3/4
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 77	20 75
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 59 62 1/2 f. c. — 59 90 - 92 1/2 fine giugno. — Impr. Naz. 5 0/0 79 50 - 55 f. c.

Il sindaco: A. Mortera.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE

DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI IN PALERMO

Avviso d'asta.

Fondi demaniali che si pongono in vendita a nome della Società Anonima per l'alienazione dei beni del Regno d'Italia agente per conto del Governo.

Il pubblico è avvisato che alle ore 12 merid. del giorno 15 giugno 1869 ed occorrendo anco in altri successivi, si procederà nella Direzione demaniale di Palermo, sita nella Piazza Marina dal sottoscritto direttore o da chi per legge ne sosterrà le veci, al pubblico incanto col sistema delle leggi vigenti sul proposito e colla dispensa dall'obbligo dello intervallo di una mezza ora dopo l'ultima offerta, per la diffinitiva aggiudicazione in favore del migliore offerente ed a lotti separati dei beni componenti lo elenco num 30 approvato con decreto del 4 marzo 1869, che insieme ai relativi documenti trovasi depositato nell'ufficio della cennata Direzione, ove verranno celebrati gli incanti.

I beni che si pongono in vendita alla base dei prezzi qui appresso descritti, depurati dal contributo fondiario, spese di riparazioni, ecc. ecc., di netto, giusta la perizia, sono i seguenti:

Lotto di numero 1.

Una porzione di terreni rampanti pascolivi e poco seminatorii costituenti la montagna d'Iudisi, comune di Prizzi, con piccola casa colonica diruta proveniente dall'Amministrazione dei beni di Magione, dell'estensione metrica approssimativa di ett. 149 08, valutata per lire ventiduemila cinquecento trenta e centesimi ottanta (L. 22,530 80).

Lotto di numero 2.

Una porzione di terreni seminatorii rampanti e pascolivi costituenti la montagna d'Iudisi, comune di Prizzi, provenienti dall'Amministrazione dei beni di Magione, della estensione approssimativa di ettari 122 35 40, apprezzata per lire ventiduemila seicentotrenta e centesimi ottanta (L. 22,630 80).

Lotto di numero 3.

Podere Kagialamara — Terreni montagnosi ed in poca parte seminatorii, della superficie approssimativa di ettari 38 31 95, valutata per lire seimila quattrocento venti e centesimi quaranta (L. 6,420 40).

Lotto di numero 4.

Un molino denominato Soprano sito in Prizzi, in contrada detta dei *Molini*, con terre aggregate, della superficie approssimativa di ettari 0 98 14, con alberi parte fruttiferi e parte infruttiferi, valutato per lire sessantatremila cento diciassette (L. 63,117).

Lotto di numero 5.

Un molino denominato Sottano, sito in Prizzi, nella contrada detta dei Molini, con terre aggregate allo stesso, ove esistono alberi di diversa specie, della superficie metrica approssimativa di ettari 1 85 63, apprezzato per lire sessantunmila seicentosedici e centesimi sessanta (L. 61,616 60).

Lotto di numero 6.

Fondaco e case terrane nella piazza di Prizzi consistenti in tutto in tre corpi valutati pel prezzo di lire mille cinquecento novanta (L. 1,590).

Lotto di numero 7.

Podere denominato Orto del Barone, terre ortalizie con pochi alberi fruttiferi, sito nel comune di Palazzo Adriano, della superficie approssimativa di ettari 4 91 72, apprezzato per lire dodicimila trecento sessantacinque e centesimi sessanta (L. 12,365 60).

Lotto di numero 8.

Due case denominate di Giunmarella esistenti nella comune di Palazzo Adriano, nel quartiere detto di Fontana Grande, apprezzate per lire trecentottantasei (L. 386).

Lotto di numero 9.

Un molino detto Soprano, sito nel comune di Palazzo Adriano nel quartiere detto dei Molini, apprezzato per lire cinquantasettemila trecento sessantasette e centesimi ottanta (L. 57,367 80).

Lotto di numero 10.

Un molino detto Sottano, sito nel comune di Palazzo Adriano nel quartiere detto dei Molini, apprezzato per lire cinquantasettemila trecentosettantuna e centesimi venti (L. 57,371 20).

Ogni offerta verbale in aumento non potrà essere minore pei lotti 6, 8 di L. 10, pel lotto di numero 3 di L. 50, pei lotti 1, 2, 7 di L. 100, e per i lotti di numero 4, 5, 9, 10 di lire 200.

Per essere ammessi agli incanti gli attendenti dovranno nei modi di legge depositare presso la persona che presiederà agli incanti medesimi, in danaro, valori od in cartelle sul Debito pubblico italiano, da valutarsi ai prezzi correnti, lo equivalente al decimo del valore attribuito allo stabile pel quale vorranno concorrere allo acquisto.

Non si farà luogo a ripetizione di incanti nè in caso di aggiudicazione comechè diffinitiva nè in caso di diserzione di questo esperimento.

Il deliberatario all'atto dell'aggiudicazione dovrà dichiarare se pel pagamento del prezzo intenda attenersi alla distribuzione in rate ai sensi dell'articolo 14 del capitolato, oppure se adotti il modo stabilito nel successivo articolo 15.

La vendita degli immobili sopraccennati è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nei capitolati generali e speciali dei quali potrà chiunque prendere comunicazione nell'uffizio della Direzione suddetta ove trovansi depositati unitamente ai relativi documenti.

Palermo, lì 11 maggio 1869.

Il Direttore compartimentale
V. SERRETTA.

1294

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

NEL REGNO D'ITALIA

A tutto il giorno 1° Maggio 1869

ATTIVO.

Voce		Importo
Numerario in cassa nelle sedi e succursali	L.	175,173,041 01
Esercizio delle zecche dello Stato	»	9,714,856 12
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. Decreto 1° maggio 1866)	»	12,772,500 »
Portafoglio nelle sedi e succursali	»	244,438,908 75
Anticipazioni id.	»	41,177,831 52
Effetti all'incasso in conto corr.	»	100,361 98
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva	»	16,003,975 »
Tesoro dello Stato (L. 27 febb. 1856)	»	219,793 94
Id. conto mutuo 278 milioni (Regi decreti 1° maggio e 5 ottobre 1866)	»	278,000,000 »
Id. conto anticipazione 100 milioni (Convenzione 9-12 ottobre 1867)	»	86,025,275 16
Immobili	»	7,464,064 79
Azioni da emettere	»	20,000,000 »
Azionisti, saldo azioni	»	10,700 »
Debitori diversi	»	3,887,230 83
Spese diverse	»	2,979,436 65
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova	»	466,666 70
Obbligazioni del debito pubblico 15 settembre 1867 in cassa	»	34,012,500 »
Depositi volontari liberi	»	111,184,175 58
Depositi obbligatori e per cauzione	»	63,177,736 52
Servizio del debito pubbl. a Torino	»	103,413 91
	L.	1,106,612,368 46

PASSIVO.

Voce		Importo
Capitale	L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	722,881,786 40
Marche da bollo in circolazione	»	14,220 »
Fondo di riserva	»	16,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corr. (disponibile	»	»
Tesoro dello Stato conto corr. (non dispon.	»	4,523,786 35
Conti corr. (disponibile) nelle sedi e succursali	»	7,809,014 14
Id. (non disponibile) id.	»	31,516,616 67
Biglietti all'ordine a pagarsi (art. 21 degli statuti)	»	5,276,611 56
Mandati a pagarsi	»	8,046 19
Dividendi a pagarsi	»	42,353 50
Sottoscrizione per l'alienazione delle obbligazioni 15 settembre 1867	»	205,708 98
Creditori diversi	»	6,521,214 82
Deposito obbligazioni del debito pubblico 15 settembre 1867	»	34,012,500 »
Depositanti d'oggetti e valori diversi	»	174,361,912 10
Risconto del semestre precedente e saldo profitti	»	914,937 53
Benefizi del semestre in corso	»	2,523,660 22
	L.	1,106,612,368 46

1272 Visto — G. del Castillo.

Per autenticazione
Il Direttore generale: Bombrini.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Il simultaneo incanto, tenutosi il 15 maggio corrente da questa Direzione Generale delle acque e strade e dalla Regia prefettura di Parma, essendo andato deserto, si addiverrà alle ore 12 meridiane di sabato 5 giugno p. v., in una delle sale dei surriferiti uffizi, dinanzi i rispettivi capi, simultaneamente ad una second'asta col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per anni nove e mesi tre del tronco della strada nazionale, n. 22, dalla Spezia a Cremona, compreso fra la città di Parma ed il ponte in barche sul Po a Casalmaggiore, in provincia di Parma, della lunghezza di metri 21,871, esclusa la traversa di Colorno, per la presunta annua somma soggetta a ribasso d'asta di L. 14,793 29.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, le loro offerte estese su carta bollata (da L. 1) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'incanto, seguito nella prefettura di Parma, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, sempre quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 4 giugno 1868, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Parma.

La manutenzione dovrà intraprendersi al 1° gennaio 1870, e durerà fino al 31 marzo 1879.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali posticipate a norma dell'articolo 46 del suddetto capitolato.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare, a tenore dell'articolo 3° del capitolato, un certificato d'idoneità all'esecuzione di lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di un anno da un ispettore od ingegnere capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 1,400 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni dieci depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate una somma corrispondente ad una annata del canone d'appalto, in numerario, biglietti della Banca Nazionale od in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, la cui rendita però non potrà essere inferiore a lire 1,500, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa. — Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni dieci successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo dicastero in Firenze e Parma, dove verranno ricevute tali oblazioni.

Firenze, 18 maggio 1869.

Per detto Ministero

1306 A. Verardi, *Caposezione.*

Estratto.

1318

Mediante pubblico istrumento del dì 17 maggio 1869, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, il signor Luigi del fu Giuseppe Ciabatti, possidente domiciliato in Firenze, a causa della espropriazione per pubblica utilità ordinata col reale decreto del dì 9 ottobre 1868 per l'allargamento della via Bolognese presso il Pellegrino fuori la Porta San Gallo, ha venduto e trasferito alla comunità di Firenze un appezzamento di terreno posto fuori la Porta San Gallo lungo la via Bolognese presso il Pellegrino, rappresentato al catasto della comunità di Firenze, già del Pellegrino, in sezione D da porzione delle particelle 1513, 1269, 1290, a cui confina: 1° via Bolognese, 2° possesso Ricasoli, 3° residuo possesso Ciabatti, 4° possesso Ginori, salvo, ecc.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo, comprensivo di ogni e qualunque indennità, di lire dodicimila cinquantuna e centesimi 63, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze unitamente ai frutti al cinque per cento dal dì 17 maggio 1869, sulla somma però soltanto di lire 3,339, rappresentante il prezzo del terreno, previa la prova della libertà dei beni espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge de' 25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii
proc. della comunità di Firenze.

Estratto di sentenza
per dichiarazione d'assenza.

(2ª pubblicazione).

Instante Teresa Portigliatti, moglie di Michele Dosio, residente in Vajes, il tribunale civile e correzionale di Susa con sentenza delli 7 aprile corrente mese, regis. il giorno successivo al n. 275 col dritto di lire 5 50, che mandò pubblicare ed inserirsi a mente di legge, ha dichiarata l'assenza di Felicita Girard, figlia nubile del fu Michele, già domiciliata e residente in Vajes.

Susa, addì 18 aprile 1869.

1009 S. Forneris sost. Buffa, p. c.

Editto.

In relazione all'istanza 5 maggio corrente, n. 1910, di Giacomo padre, Catterina e Pietro figli Foroni di Valeggio, viene citato Ghedini Luigi fu Giacomo, nato in Valeggio il 10 maggio 1784, che da oltre trent'anni si assentò dal paese nativo, e da quell'epoca in poi si conservava d'ignota dimora, a comparire nel termine di un anno dall'inserzione del presente editto, o a dare altrimenti di sè notizia a questo giudizio, coll'avvertenza che non comparendo o non facendo constare di sua esistenza entro il suddetto termine, si procederà, sopra nuova istanza dei detti suoi parenti, alla dichiarazione di sua morte.

Dalla R. pretura.

Villafranca, 5 maggio 1869.

Il regio pretore
Ceriali.

1271 Bensegani, canc.

Strade Ferrate Meridionali

Introiti della settimana dal 9 al 15 aprile 1869.

RETE ADRIATICA (chilometri 1,199)

Voce		Importo		Totale
Viaggiatori n° 31,340	L.	82,649 52		
Trasporti a grande velocità	»	18,836 91		
Trasporti a piccola velocità	»	73,279 80		
Introiti diversi	»	1,013 92	L.	175,780 15

RETE MEDITERRANEA (chilometri 86)

Voce		Importo		Totale
Viaggiatori n° 30,581	L.	27,360 73		
Trasporti a grande velocità	»	1,509 55		
Trasporti a piccola velocità	»	3,835 40		
Introiti diversi	»	10 10	L.	32,715 78
Totale delle due reti (chilometri 1,285)			L.	208,495 93
Prodotto chilometrico			L.	162 25

SETTIMANA CORRISPONDENTE DEL 1868.

Voce		Importo		Totale
Rete Adriatica (chilometri 1026)	L.	154,249 76		
Rete Mediterranea (chilometri 86)	»	25,023 05		
Totale per le due reti (chilometri 1112)	L.	179,272 81		
Prodotto chilometrico			L.	161 22
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana			L.	1 03

Introiti dal 1° gennaio 1869.

Voce		Importo		Totale
Rete Adriatica (chilometri 1198 37)	L.	2,699,117 32		
Rete Mediterranea (chilometri 86)	»	472,930 65		
Totale sopra chilometri 1284 37	L.	3,172,047 97		
Prodotto chilometrico			L.	2,469 73

Introiti corrispondenti nel 1868.

Voce		Importo		Totale
Rete Adriatica (chilometri 987 27)	L.	2,089,341 56		
Rete Mediterranea (chilometri 86)	»	405,129 94		
Totale sopra chilometri 1073 27	L.	2,494,471 50		
Prodotto chilometrico			L.	2,324 18
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio			L.	145 55

1236

Strade Ferrate Meridionali

Introiti della settimana dal 16 al 22 aprile 1869.

RETE ADRIATICA (chilometri 1199).

Voce		Importo		Totale
Viaggiatori n° 32,543	L.	100,935 83		
Trasporti a grande velocità	»	17,356 47		
Id. a piccola id.	»	62,945 51		
Introiti diversi	»	1,086 75	L.	182,324 56

RETE MEDITERRANEA (chilometri 86).

Voce		Importo		Totale
Viaggiatori n° 28,888	L.	24,280 55		
Trasporti a grande velocità	»	1,490 97		
Id. a piccola id.	»	4,388 90		
Introiti diversi	»	4 80	L.	30,165 22
Totale delle due reti (chilometri 1285)			L.	212,489 78
Prodotto chilometrico			L.	165 36

SETTIMANA CORRISPONDENTE DEL 1868.

Voce		Importo		Totale
Rete Adriatica (chilometri 1084 57)	L.	162,911 71		
Rete Mediterranea (chilometri 86)	»	29.033 98		
Totale per le due reti (chilometri 1120 57)	L.	191.945 69		
Prodotto chilometrico			L.	171 29
Diminuzione dei prodotti per chilometro nella settimana			L.	5 93

Introiti dal 1° gennaio 1869.

Voce		Importo		Totale
Rete Adriatica (chilometri 1198 41)	L.	2,881,441 88		
Rete Mediterranea (chilometri 86)	»	503.095 87		
Totale sopra chilometri 1284 41	L.	3.384,537 75		
Prodotto chilometrico			L.	2,635 09

Introiti corrispondenti nel 1868.

Voce		Importo		Totale
Rete Adriatica (chilometri 990 23)	L.	2,252,253 27		
Rete Mediterranea (chilometri 86)	»	434,163 92		
Totale sopra chilometri 1076 23	L.	2.686,417 19		
Prodotto chilometrico			L.	2,496 14
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio			L.	138 95

1282

Domanda per nomina di perito.

Con atto prodotto nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze li 21 maggio 1869 la signora Carlotta Alieti vedova Chiti, domiciliata a Pietrasanta ed elettivamente in Firenze nello studio dell'infrascritto procuratore, posto in via delle Terme, n. 11, ha domandato al presidente del suddetto tribunale la nomina di un perito ingegnere per stimare gli appresso beni immobili di proprietà del signor Antonio Chiti possidente domiciliato a Greve e da subastarsi a danno del medesimo, cioè:

Una casa padronale con altre 2 case attigue ad uso di pigionali ed un appezzamento di terra aderente a dette case, situati nel paese di Greve e rappresentate al catasto della comunità di Greve in sezione P, particelle di numero 469, 466, 467, 461, 462, 468, 462", 464, 465, 463, articoli di stima 224, 223, 221, 221", 222, 222", con rendita imponibile di L 408 88 toscane, pari a ital. lire 343 46.

Due appezzamenti di terra a poca distanza dei detti beni, posti in detta comunità di Greve, sezione Q, particelle di n. 231, 250, art. di stima 218, 234, con rendita imponibile di toscane lire 16 49, pari a ital. lire 13 85, e

Due casette da pigionali poste come sopra, sezione X, particelle di n. 1101, 1104, 1137, a comune 1168, articoli di stima 590, 591, 679, con rendita imponibile di toscane lire 43 51, pari a ital. lire 36 55.

1340 Dott Alessandro Grassi.

Cassa centrale di risparmi e depositi.

Seconda denunzia di un libretto smarrito della serie terza segnato di n. 114275, sotto il nome di Fini Adelasia, per la somma di lire 100.

Ove non si presenti alcuno a vantar diritti sopra il suddetto libretto sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 24 maggio 1869. 1344

Avviso.

Firenze, 24 maggio 1869.

Il sottoscritto ad ogni buon fine ed effetto rende pubblicamente noto che con contratto dell'anno stesso del dì 20 marzo 1869, reg 20, foglio 181, numero 1177, ha assunto l'appalto del teatro *Politeama Fiorentino* per la stagione della corrente estate dal primo giugno all'8 agosto 1869, e ch'egli è perciò l'unico esclusivo appaltatore del teatro suddetto.

Dichiara altresì ch'egli incaricò per la formazione della Compagnia esclusivamente il sig. Ercole Tinti, agente teatrale, autorizzandolo a firmare le relative scritture in nome dell'Impresa, come pure lo incaricò dell'amministrazione, direzione, gerenza e rappresentanza dell'Impresa medesima, eleggendo domicilio presso il signor Ercole Tinti nel suo studio in Firenze, piazza Santa Croce, n. 2, primo piano.

Tanto dichiara a scanso di equivoci e ad ogni fine ed effetto dalle leggi voluto.

1357 Gioachino Massai.

Editto.

Con sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 18 maggio corrente, registrata il 24 detto, registro 27, n. 2894, con L. 5 50, fu omologato il concordato concluso nel 29 aprile ultimo fra il fallito Cesare Danti ed i suoi creditori; effetto del quale concordato è la capacità del fallito di riprendere la professione commerciale.

Li 25 maggio 1869.

1348 F Nanni, vice canc.

Avviso.

Sono prevenuti i creditori del fallimento di Siro Desiderio che d'ordine del giudice delegato alla procedura del fallimento stesso, la mattina del dì 8 giugno prossimo, a ore 10, sarà nella cancelleria di questo tribunale continuata la verifica dei crediti gravanti il detto fallimento.

Dalla cancelleria del tribunale civile ff. di tribunale di commercio.

Firenze, li 23 maggio 1869.

1346 F. Nanni, vice canc.